

C.N.F., Sent., 28 dicembre 2018, n. 251

"Omissis"

FATTO Con ricorso del 20.10.2016 l'Avv. *omissis* ha impugnato la deliberazione 23.09.2016 del Consiglio Distrettuale di Disciplina di *omissis* di apertura del procedimento disciplinare n. 230/2016, nonché gli atti tutti antecedenti, preordinati, consequenziali e comunque connessi del procedimento, con ogni ulteriore conseguente statuizione. Assume il ricorrente che in data 25.06.2012 gli veniva comunicato dal Presidente del Consiglio dell'Ordine di *omissis* l'apertura di procedimento disciplinare a suo carico, adottato nella seduta dell'11.06.2012, contenente il seguente capo di incolpazione "per avere violato gli artt. 9, 52 co. 1 e 63 del nuovo c.d. (artt. 5 e 56 del previgente) per essere venuto meno ai doveri di probità, dignità e decoro per avere utilizzato toni aggressivi nel contestare la procedura che l'Unep, in persona della dott.ssa *omissis* dapprima e del dr. *omissis* poi, gli confermavano dover essere seguita ed in particolare la necessità che l'atto depositato per l'esecuzione di un pignoramento presso terzi dovesse recare apposta la dicitura "copia esecutiva conforme all'originale" e non "copia esecutiva conforme a quella" come egli pretendeva, portando le osservazioni di merito alla estrema polemica e pretendendo l'intervento di una pattuglia della Polizia di Stato affinché si desse veste formale alle sue contestazioni". A fondamento del ricorso l'Avv. *omissis* esplicitava i seguenti motivi: " 1) Violazione dell'art. 3, L. n. 241/90, per mancanza nel provvedimento impugnato dell'indicazione dell'autorità cui è possibile proporre ricorso e del termine entro cui il ricorso può essere presentato, e per mancanza della necessaria motivazione; 2) Violazione dell'art. 50, R.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578, per mancata notifica di copia conforme all'originale del verbale di deliberazione di apertura del procedimento disciplinare; 3) Violazione dell'art. 47 R.D. 37/34 ed eccesso di potere per mancanza di qualsivoglia atto di indagine ed istruttoria; 4) Per genericità degli addebiti contestati al ricorrente; 5) Violazione dell'art. 48, n. R.D. 37/34 per mancanza di enunciazione a) del quomodo le condotte attribuite al ricorrente violino gli indicati precetti del Codice deontologico forense, e, b) del vulnus arrecato alla reputazione del ricorrente e/o all'immagine della classe forense; 6) Irrilevanza disciplinare delle condotte addebitate allo scrivente, già emergente dalla sola lettura del capo di incolpazione; 7) Mancata tempestiva comunicazione al ricorrente dell'avvenuta presentazione di un esposto disciplinare, che ha determinato in concreto l'impossibilità di approntare la controprova dei fatti addebitati."

Come detto, il ricorrente chiedeva, previa sospensione della sua efficacia, l'annullamento della deliberazione impugnata.

DIRITTO Con considerazione assorbente rispetto alla trattazione del merito, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso proposto avverso la delibera di apertura del procedimento disciplinare. Alla luce dell'orientamento espresso da questo Consiglio Nazionale è inammissibile il ricorso proposto avverso gli atti endodisciplinari adottati dall'organo disciplinare territoriale (cfr. tra le tante, 28 settembre 2016, n. 292; 29 luglio 2016, n. 277). Non è possibile, infatti,

ricomprensere nell'ambito della potestà giurisdizionale riconosciuta al Consiglio Nazionale Forense dall'art. 50 del R.D.L. n. 1578/33 provvedimenti diversi dalla "decisione" che conclude il procedimento. In questo senso è orientata altresì la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Unite, 22 dicembre 2011, n. 28335; Id., 5 luglio 2013, n. 16884) che ha escluso altresì la sussistenza della giurisdizione amministrativa esonerando in tal modo questo Consiglio a provvedere al rinvio ai sensi dell'art. 59, I.n. 69/2009 (nel medesimo senso CNF 29 luglio 2016, n. 277; 28 settembre 2016, n. 300).

P.Q.M. visto l'art. n. 50, del R.D.L. n. 1578//33 ; il Consiglio Nazionale Forense dichiara inammissibile il ricorso. Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2017.

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense, oggi 28 dicembre 2017.